

- **Violenza sessuale e stalking: le copie (anche fotografiche) di messaggi WhatsApp e di SMS sono prove liberamente valutabili dal giudice**

Cassazione penale, sez. III, sentenza 21.11.2019, n. 47283

Il caso è quello di un uomo, condannato anche in appello per i reati di violenza sessuale (*ex art. 609 bis c.p.*) e di atti persecutori (*ex art 612 bis c.p.*) commessi in danno di una donna. L'uomo aveva colpito con un pugno la vittima, facendola cadere a terra, infilato la mano sotto la maglia della stessa e palpeggiato insistentemente il seno destro della vittima, così commettendo la violenza sessuale. Inoltre, l'aveva perseguitata inviandole centinaia di messaggi telefonici di contenuto minatorio ed offensivo, pedinandola e denigrandola davanti ai clienti dell'esercizio commerciale gestito dalla donna, così da provocarle attacchi di panico e da indurla a non pernottare più nella sua abitazione, a farsi accompagnare dai genitori in occasione dell'apertura e della chiusura del negozio, nonché a rivolgersi ad un medico psichiatra.

L'imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso alla Corte di Cassazione, contestando i suddetti reati ed evidenziando, tra l'altro, le molteplici incongruenze inficianti le dichiarazioni della persona offesa che costituivano il fondamento dell'affermazione della sua penale responsabilità. Con riferimento alla violenza sessuale sosteneva, ad esempio, l'assenza di riscontri documentali o fotografici relativi all'aggressione o, comunque, a lesioni. Con riguardo al reato di atti persecutori sosteneva, in particolare, che i testi dei messaggi telefonici indicati dalla vittima fossero inutilizzabili o comunque non univocamente riferibili all'imputato perché acquisiti tramite fotocopie di fotografie.

I giudici supremi, pronunciandosi sull'inammissibilità del ricorso, hanno ritenuto infondata la tesi sull'illegittima acquisizione e utilizzazione dei testi dei messaggi, scambiati mediante telefoni cellulari, perché acquisiti in copia prodotta dalla parte civile.

Sul punto hanno, infatti, dapprima evidenziato - in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale - che i messaggi "WhatsApp" e gli "SMS" conservati nella memoria di un telefono cellulare sottoposto a sequestro hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché l'acquisizione degli stessi non è sottoposta alla disciplina delle intercettazioni telefoniche e nemmeno a sequestro di corrispondenza. Anzi, ha natura di documento pure il testo di un messaggio sms fotografato dalla polizia giudiziaria sul display dell'apparecchio cellulare su cui esso è pervenuto. Poi hanno ribadito che il documento legittimamente acquisito in copia è soggetto alla libera valutazione da parte del giudice, assumendo valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l'imputato ne abbia disconosciuto il contenuto.

Sulla base di questi principi - si legge nella sentenza della Cassazione - "[...] è ragionevole affermare che le copie, ivi comprese quelle fotografiche, di messaggi "WhatsApp" e gli "SMS", formate dalla persona offesa, e dalla stessa prodotte in giudizio, sono liberamente valutabili come prove ai fini della decisione, se il giudice dia conto della riferibilità del loro contenuto all'imputato."

Nel caso specifico, dunque, i testi dei messaggi inviati dall'imputato e prodotti in copia dalla vittima erano indicativi sia delle condotte persecutorie - anche perché contenenti minacce quanto meno implicite - sia della violenza sessuale, descritta proprio come raccontata dalla persona offesa e con evocazione, tra l'altro, dell'eccitazione provata nonché del rimpianto di non aver realizzato nella stessa occasione (anche) altre forme di aggressione sessuale.

TESTO:

Cassazione penale, sez. III, 02/10/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 21/11/2019), n. 47283

• **Fatto**

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 22 marzo 2018, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva dichiarato la penale responsabilità di SV per i reati di violenza sessuale e di atti persecutori in danno di CC , commessi, il primo, il X 2013 ed il secondo, dal X al X 2013, e lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e sei mesi di reclusione, ritenuta la continuazione tra i diversi fatti, più grave il delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen., applicata la diminuzione della minore gravità del fatto e concesse le circostanze attenuanti generiche, nonché al risarcimento del danno, liquidato definitivamente in 30.000,00 euro.

Secondo i giudici di merito, l'imputato avrebbe commesso il delitto di violenza sessuale colpendo con un pugno la vittima, facendola cadere a terra, infilando la propria mano sotto la maglia della stessa e palpeggiando insistentemente il seno destro della donna. Il medesimo, inoltre, avrebbe commesso il delitto di atti persecutori inviando alla vittima centinaia di messaggi telefonici di contenuto minatorio ed offensivo, pedinandola e denigrandola davanti ai clienti dell'esercizio commerciale gestito dalla stessa, così da provocarle attacchi di panico e da indurla a non pernottare più nella sua abitazione, a farsi accompagnare dai genitori in occasione dell'apertura e della chiusura del negozio, nonché a rivolgersi ad un medico psichiatra.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe l'avvocato SI , quale difensore di fiducia dell'imputato, articolando quattro motivi.

2.1. Con i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi, si denuncia violazione di legge vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità per entrambi i reati, nonché in subordine, alla mancata riqualificazione del reato di atti persecutori in minaccia, al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'aver agito in stato d'ira, ed alla mancata applicazione del minimo della pena.

Si deduce che la sentenza impugnata è lacunosa, contraddittoria e manifestamente illogica e non risponde alle doglianze formulate con l'atto di appello. Si segnala, innanzitutto, che la Corte d'appello ha ommesso di spiegare le molteplici incongruenze inficianti le dichiarazioni della persona offesa, costituenti il fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. In particolare, con riferimento al reato di violenza sessuale, non si è valutato che: a) la persona offesa, subito dopo la asserita aggressione, avvenuta mediante palpeggiamento del seno destro, ha rifiutato di recarsi al Pronto Soccorso; b) le dichiarazioni a conferma del fidanzato sono solo per sentito dire e comunque non asseverano l'esistenza di graffi o segni sul seno della donna; c) non vi sono riscontri documentali o fotografici relativi all'aggressione o, comunque, a lesioni, d) il racconto della vittima è intrinsecamente inverosimile, in quanto la stessa riferisce di avere le gambe piegate davanti a lei, mentre l'imputato era in piedi; e) il teste C ha detto di avere appreso dalla denunciante di uno «schiaffo» e non di un'aggressione sessuale; f) il tenore dei rapporti tra imputato e vittima

costituiva ragione per indurre quest'ultima a maturare risentimento nei confronti del primo, essendosi questo rifiutato di continuare a mantenere un atteggiamento "sottomesso" e di saldare debiti ormai inesistenti. Avendo riguardo anche al reato di atti persecutori, si è trascurato in particolare che: a) la persona offesa ed il padre della stessa hanno reso dichiarazioni in ordine al momento in cui la donna aveva abbandonato la propria abitazione per recarsi in quella del fidanzato, l'un descrivendo un trasferimento immediato, l'altro invece un passaggio graduale («pian pianino»); b) la persona offesa ha indicato cifre differenti in ordine alle somme ricevute a saldo del debito contratto verso di lei dall'imputato per l'acquisto dell'automobile; c) i testi dei messaggi telefonici indicati dalla persona offesa son inutilizzabili o comunque non univocamente riferibili all'imputato perché acquisiti tramite fotocopie di fotografie; d) in ogni caso, questi messaggi attestano una elevata confidenzialità e "libertà di linguaggio" nell'ambito dei rapporti tra imputato e vittima, come confermato anche da testimoni e) non vi sono elementi per ritenere il messaggio riportato in sentenza, e facente riferimento a «quella sera», come relativo proprio all'episodio de violenza sessuale; f) per un lungo periodo, a partire dal 6 aprile 2013, l'imputato era impossibilitato a compiere pedinamenti, perché sottoposto ad intervento operatorio ad un piede e poi in degenza a centinaia di chilometri di distanza; g) vi erano ragioni di risentimento della vittima nei confronti dell' imputato; h) lo stato d'ansia è rappresentato da due soli certificati medici, entrambi redatti a grande distanza di tempo dai fatti (il primo relativo ad una visita del 3 giugno 2014 , l'altro costituito da una relazione redatta il 28 gennaio 2014).

2.2. Con il quarto motivo si denuncia omessa assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla omessa ammissione di perizia ai fini della determinazione del risarcimento del danno, nonché al riconoscimento dei presupposti per il risarcimento del danno ed alla liquidazione di questo.

Si deduce che la documentazione prodotta nulla prova, che nessun danno patrimoniale è stato allegato o dimostrato, e che del tutto apodittica è l'affermazione concernente la congruità della somma di 30.000,00 euro quale importo dovuto a titolo di risarcimento, anche perché la stessa sentenza impugnata riconosce «la contenuta rilevanza criminale dei fatti complessivamente considerati».

- **Diritto**

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.

2. In parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità, in parte prive di specificità e in parte manifestamente infondate sono le censure esposte nei primi tre motivi di ricorso, che contestano la dichiarazione di penale responsabilità dei reati di violenza sessuale e di atti persecutori, nonché, in subordine, la mancata riqualificazione di questo reato in quello di minaccia, il mancato riconoscimento dell'attenuante dello stato d'ira e la mancata applicazione del minimo della pena.

2.1. Innanzitutto, manifestamente infondate sono le censure concernenti la legittimità dell'acquisizione e dell'utilizzazione dei testi dei messaggi scambiati mediante telefoni cellulari perché acquisiti in copia prodotta dalla parte civile.

In primo luogo, infatti, come osserva la giurisprudenza e non è espressamente contestato nel ricorso, i messaggi "WhatsApp" e gli "SMS" conservati nella memoria di un telefono cellulare

sottoposto a sequestro hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. sicché l'acquisizione degli stessi non è sottoposta alla disciplina delle intercettazioni telefoniche e nemmeno a sequestro di corrispondenza (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, dep. 2018, Parodi, Rv. 272319-01, e Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015, dep. 2016, Giorgi, Rv. 265991-01). Anzi, si è anche affermato che ha natura di documento pure il testo di un messaggio sms fotografato dalla polizia giudiziaria sul display dell'apparecchio cellulare su cui esso è pervenuto (Sez. 1, n. n. 21731 del 20/02/2019, Alabi, Rv. 275895-01).

In secondo luogo, poi, sempre secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, il documento legittimamente acquisito in copia è soggetto alla libera valutazione da parte del giudice, assumendo valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l'imputato ne abbia disconosciuto il contenuto (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 8736 del 16/01/2018, Guarino, Rv. 272417-01 e Sez. 2 n. 52017 del 21/11/2014, Lin Haihang, Rv. 261627-01).

Sulla base di questi principi, è ragionevole affermare che le copie, ivi comprese quelle fotografiche, di messaggi "WhatsApp" e gli "SMS", formate dalla persona offesa, e dalla stessa prodotte in giudizio, sono liberamente valutabili come prove ai fini della decisione, se il giudice dia conto della riferibilità del loro contenuto all'imputato.

Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto l'utilizzabilità delle copie dei messaggi prodotte dalla difesa rilevando che l'imputato non ha smentito la riconducibilità delle comunicazioni in questione alla sua utenza telefonica, ma ha negato di avere scritto alcune di esse, senza però fornire alcuna plausibile giustificazione di tale asserzione.

Tale conclusione risulta corretta, tanto più che il ricorso si limita a ribadire la critica della non acquisibilità di messaggi sms prodotti «semplicemente tramite fotocopie di fotografie asseritamente scattate dallo schermo del proprio cellulare», e senza dati certi sulle circostanze di tempo e di luogo, senza altro specificare.

2.2. Anche in ragione di questa premessa, risulta corretta anche la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.

La Corte d'appello ha ritenuto accertato sia l'episodio di violenza sessuale, commesso il 13 febbraio 2016, sia la successiva condotta di atti persecutori, protrattasi tra questa data ed il 6 giugno 2013, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute intrinsecamente attendibili e confermate da ulteriori plurimi elementi.

Secondo quanto descritto dalla persona offesa e indicato nella sentenza impugnata, la violenza sessuale è consistita in un ripetuto palpeggiamento del seno destro della stessa con una mano che l'imputato aveva infilato sotto i vestiti della donna, dopo aver aggredito la stessa, afferrandola al collo, colpendola con un pugno e gettandola a terra; gli atti persecutori poi sono stati realizzati mediante ripetute minacce via messaggi telefonici, pedinamenti continui e contatti con clienti della vittima a fini di discredito, ai quali è seguito uno stato di timore della donna, la quale aveva iniziato a chiedere sistematicamente ai genitori di accompagnarla presso l'esercizio commerciale da lei gestito, si era trasferita a vivere dal fidanzato, ed aveva cominciato a subire attacchi di panico implicanti la necessità di rivolgersi ad uno psichiatra.

Sempre secondo la Corte d'appello, questo racconto è confermato, in particolare, sia dalle dichiarazioni del fidanzato della vittima, sia dai messaggi telefonici prodotti in copia. Si rappresenta, precisamente, che il fidanzato della donna non solo ha riferito su quanto appreso nell'immediatezza da questa, ma ha anche detto di aver visto di persona i graffi sul collo e sull'alto torace della persona offesa subito dopo la violenza sessuale, di aver constatato la ricezione, da parte della stessa messaggi minacciosi provenienti dall'imputato, e di aver

vissuto lo stato di ansia e di tensione della vittima, la quale, proprio per questa ragione, aveva voluto trasferirsi da lui. Si segnala, ancora, che i testi dei messaggi inviati dall'imputato e prodotti in copia dalla vittima sono indicativi sia delle condotte persecutorie, anche perché contenenti minacce quanto meno implicite, sia della violenza sessuale, descritta proprio come raccontata dalla persona offesa, e con evocazione, tra l'altro, dell'eccitazione provata nonché del rimpianto di non aver realizzato nella stessa occasione (anche) altre forme di aggressione sessuale.

La ricostruzione dei fatti così compiuta è immune da vizi logici e giuridici, e le deduzioni prospettate nel ricorso non evidenziano lacune, contraddizioni, travisamenti della prova o manifeste incongruenze, ma costituiscono, al più, l'enfaticizzazione di elementi o frammenti di risultanze istruttorie da cui trarre spunto per una diversa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.

2.3. Ricostruiti i fatti nei termini raccontati dalla persona offesa e riportati nei capi di imputazione, nessun dubbio vi è in ordine alla corretta qualificazione dei fatti.

Invero, l'insistito palpeggiamento del seno, tra l'altro con conseguente eccitazione sessuale, costituisce sicuramente condotta integrante la fattispecie di violenza sessuale, a norma dell'art. 609-bis cod. pen.

Le ripetute minacce via messaggi telefonici, i pedinamenti continui e i contatti con clienti della vittima a fini di discredito, inoltre, determinando in quest' ultima uno stato di timore per la propria incolumità personale tale da indurla a chiedere sistematicamente ai genitori di accompagnarla presso l'esercizio commerciale da lei gestito, a trasferirsi a vivere a casa del fidanzato, e a subire attacchi di panico implicanti la necessità di rivolgersi ad uno psichiatra, sono condotte perfettamente, e per più ragioni, sussumibili nello schema tipico previsto dall'art. 612-bis cod. pen.

2.4. Del tutto prive di specificità le censure concernenti il mancato riconoscimento dell'attenuante dello stato d'ira e la mancata applicazione del minimo della pena.

Da un lato, infatti, la doglianza concernente l'attenuante dello stato d'ira non risulta proposta con atto di appello; ed anzi, nel ricorso, non è stato nemmeno indicato perché la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata nell'escludere sussistenza del fatto ingiusto altrui che, a norma dell'art. 62, n. 2, cod. pen, costituisce l'indefettibile presupposto per la configurabilità dell'attenuante.

Dall'altro, poi, la pena è stata fissata in un anno e sei mesi di reclusione, ossia in misura prossima al minimo consentito pur riconoscendo sia l'attenuante della minore gravità del fatto, sia le circostanze attenuanti generiche, e pur tenendo conto dell'aumento per la continuazione. Di conseguenza, risulta corretta la motivazione che giustifica l'entità della pena facendo globale riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

3. Manifestamente infondate, infine, sono le censure esposte nel quarto motivo di ricorso, che riguardano la mancata ammissione di perizia ai fini del risarcimento del danno, la ritenuta sussistenza di un danno e la determinazione della somma liquidata.

La sentenza impugnata ha confermato il riconoscimento il danno e la sua quantificazione in 30.000 euro, ossia nei termini operati dal giudice di primo grado, in considerazione sia delle certificazioni del centro di salute mentale, da cui risulta che la persona offesa iniziò un percorso di visite psichiatriche proprio dopo i fatti oggetto del presente processo ed ha sofferto un disturbo post-traumatico da stress, sia delle gravi conseguenze delle condotte delittuose per la vita della vittima.

Si tratta di motivazione corretta, basata su dati di fatti puntualmente e su valutazioni congrue rispetto a questi, sicché risulta assente qualunque lacuna da colmare mediante perizia.

D'altro canto, la mancata assunzione di perizia, secondo giurisprudenza assolutamente consolidata, non può essere contestata con il ricorso per cassazione quale mancata assunzione di prova decisiva, a norma dell'art. 606, comma I, lett. d), cod. proc. pen., perché essa costituisce un mezzo di prova sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495 comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (cfr., per tutte, Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936-01).

Inoltre, costituisce principio consolidato quello per cui, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (cfr., in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229-01 e Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015, Lucchelli, Rv. 263450-01).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

• PQM

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019.